



## III SETTORE AREA DI VIGILANZA

Ord. n. 1023/2022

### IL RESPONSABILE

**Vista** la nuova richiesta del Sig. Barisano Stefano, nato ad Avellino il 26.01.1980 e ivi residente al Parco Abate 16/L, quale amministratore della "Cattolica Immobiliare srl" con sede in Avellino alla C.da S. Eustachio 22 intesa ad ottenere l'istituzione temporanea del divieto di sosta lungo via V. De Caprariis (dall'ingresso del Liceo Scientifico all'incrocio con via Appia), dal 28.07.2022 al 10.08.2022, per l'intero arco della giornata per consentire l'esecuzione di lavori edili, così come da Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prot. 14472 del 20.05.2022;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere in merito;

**Visti** gli artt. 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

**Visto** il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**Visti** gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il Decreto Sindacale nr. ° 03/2021 DEL 21/01/2021 prot. llo n°1766, con il quale prevede che in caso di assenza del III Settore è sostituito dal Vice Comandante e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento.

### ORDINA

per i motivi in premessa citati l'istituzione temporanea del divieto di sosta lungo via V. De Caprariis (dall'ingresso del Liceo Scientifico all'incrocio con via Appia), dal 28.07.2022 al 10.08.2022, per l'intero arco della giornata per consentire l'esecuzione di lavori edili, così come da Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prot. 14472 del 20.05.2022;

Le limitazioni lungo la strada interessata dal provvedimento, saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.S. nelle 48 ore antecedenti dall'inizio dei lavori e, ove occorre, anche con transenne recanti preavviso teso a segnalare ai cittadini le zone interessate.

La presente ordinanza è valida, esclusivamente, per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla sosta normalmente vigente lungo le zone interessate.

La presente ordinanza entrerà in vigore ai sensi dell'Art. 5 comma 3 del C.d.S. con l'apposizione della dovuta segnaletica verticale. Dovranno essere adottate tutte le cautele prescritte dagli artt. 6-7-21-e 37 del C.d.S. e degli articoli del relativo Regolamento di Attuazione e/o dal Regolamento per l'allestimento e la gestione dei cantieri.

Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti che alle limitazioni imposti nello stesso.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 C.d.S.).

I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D. Lgs. n° 285/92 e custoditi presso depositaria convenzionata. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet [www.comune.atripalda.av.it](http://www.comune.atripalda.av.it)

La Ditta incaricata, d'intesa con questo Comando, curerà l'apposizione della segnaletica occorrente.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ❖ entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:
  - ✓ al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ❖ entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 03/08/2022

  
Il Vice Comandante della P.M.  
*Robino Picone*